

**Procedimento Unitario R.G.N. 4-1/2026 (riunito a 20-1/2026)**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO**  
**SETTORE PROCEDURE CONCORSUALI - FERIALE**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione:

Dott.ssa Claudia Carissimi                      Presidente est.

Dott.ssa Emanuela Luciani                      Giudice

Dott.ssa Elisa Ferrazzoli                      Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

letta la domanda volta ad ottenere l'apertura della liquidazione controllata dei beni in favore dei creditori, proposta dal creditore Avv. [ ] con ricorso depositato il 3.2.2026 (iscritto al n. RG PU 4-1/2026) nei confronti di [ ]

[ ], nato a [ ]

letta la domanda volta ad ottenere l'apertura della liquidazione controllata dei beni in favore dei creditori, proposta dal creditore [ ]

[ ] con ricorso depositato il 16.6.2026 (iscritto al n. RG PU 20-1/2026) nei confronti di [ ]

[ ]  
disposta la riunione dei due procedimenti introdotti nei confronti della medesima parte resistente, al fine di consentirne la trattazione congiunta;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale, posto che il resistente risiede in Campobasso;

evidenziato che il debitore è stato posto nelle condizioni di difendersi, avendo ricevuto regolare notifica del presente procedimento (cfr. notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza eseguita a mani proprie del debitore, nel luogo di residenza);

rilevato che il debitore si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda;  
sintetizzate le posizioni delle parti nel modo che segue:

- il ricorrente Avv. [ ] (PU 4-1/2026) chiede l'apertura della liquidazione controllata del resistente, sostenendo di esserne creditore per i compensi relativi all'attività professionale svolta nell'interesse del sig. [ ] sulla scorta della documentazione in atti, comprovante tanto l'attività difensiva svolta, quanto il suo diritto di credito;

- il ricorrente [ ] 20-1/2026) chiede l'apertura della liquidazione controllata del resistente, sostenendo di esserne creditore dell'importo di euro 400.000,00 oltre interessi e spese, sulla scorta del decreto ingiuntivo n. 153/2013 del Tribunale di Campobasso e successivi atti di precetto e pignoramento presso terzi (quest'ultimo idoneo al recupero di soli euro 1.764,00)

- il resistente si oppone alle domande evidenziando: quanto alla pretesa creditoria dell'Avv. [ ] la mancanza di determinazione giudiziale del credito *ex adverso* vantato, l'avvenuto pagamento di quanto dovuto e, comunque, l'intervenuta prescrizione del credito; in ogni caso, l'inaammissibilità della procedura liquidatoria in assenza di beni; la non riconducibilità della sua pensione, peraltro già pignorata per il quinto, ai beni aggredibili; la necessità di concedere termine per ricorrere all'OCC e chiedere l'attestazione relativa all'impossibilità di acquisire attivo utile da distribuire ai creditori;

ritenuto che la domanda sia ammissibile e fondata, di tal che occorre dichiarare l'apertura della liquidazione controllata della parte resistente, alla luce di quanto segue;

#### 1) Sull'ammissibilità della domanda

La domanda di apertura della liquidazione controllata del debitore può essere chiesta dal creditore quando il primo versi in stato di insolvenza (ex art. 2 co. 1 lett. b) CCII) e non si fa luogo all'apertura della procedura ove l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia inferiore ad euro cinquantamila (ex art. 268 co. 2 CCII);

la liquidazione controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo (ex art. 33 co. 1 CCII);

nel caso di specie, si ritiene sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura invocata, in quanto:

- il debitore ha depositato unicamente le ultime tre dichiarazioni dei redditi e il cedolino relativo alla pensione INPS percepita per il mese di luglio 2026;

- il debitore risulta essere stato titolare di una ditta individuale cancellata dal registro imprese in data 27.1.2012;

- il resistente riveste la qualità di debitore ex art. 2 co. 1 lett. b) CCII, dovendo ritenersi in stato di insolvenza, avuto riguardo alla significativa esposizione debitoria in questa sede descritta e all'evidente impossibilità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; egli non è altresì assoggettabile a liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

- ai sensi degli artt. 65 co. 1 e art. 2 co. 1 lett. c) e 268 co. 2 CCII, il creditore è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore sovraindebitato, che non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, non risultando svolgere, ad oggi, attività di impresa;

la cancellazione, da oltre un anno, della ditta individuale dal registro delle imprese, senza che siano emersi elementi per ritenere che l'attività sia cessata in un momento successivo, determina l'impossibilità dell'apertura della liquidazione giudiziale del debitore, ai sensi dell'art. 33 CCII, ma non impedisce l'apertura a suo carico della liquidazione controllata, ad istanza del creditore, sia in assenza dell'attestazione di incapacienza del gestore ex art. 268, co. 2, CCII (cfr., sul punto, Tribunale di Bolzano del 22.11.2024) – che non è in atti e che non è stata richiesta tempestivamente in maniera utile - , sia nel caso, come quello di specie, in cui non v'è evidenza che tutta l'esposizione debitoria abbia natura commerciale: ed invero, precisato altresì che il rapporto con l'Avv. [ ] non è inquadrabile come rapporto relativo all'attività di impresa di [ ] l'Avv. [ ] ha svolto attività professionale nei confronti dell'Ing. [ ] anche per questioni personali di quest'ultimo (basti pensare al ricorso per questioni di carattere pensionistico e agli ulteriori procedimenti contenziosi e non nei quali ha prestato il patrocinio della parte resistente in materie e per questioni che non è dato conoscere nella presente sede); ciò tanto più in considerazione del fatto che la persona fisica, anche dopo la cancellazione dal registro delle imprese, resta debitrice delle somme dovute dall'impresa individuale di cui era titolare, sul presupposto della confusione del patrimonio tra la persona fisica e la ditta individuale di cui è titolare.

2) Sull'esistenza dei crediti posti a fondamento della domanda

E' noto che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata impone e presuppone comunque un'autonoma delibazione incidentale del tribunale adito circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, seppur caratterizzata anch'essa dalla sommarietà del rito, quale necessario postulato della verifica della sua legittimazione a chiedere l'apertura della liquidazione controllata: in tale ambito il Tribunale deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni del ricorrente creditore, ma anche le deduzioni del debitore volte a fornire la prova contraria (cfr. Cass. ord. 23494/2020 e Cass. Ord. 16853/2022);

deve ritenersi raggiunta la prova del credito vantato dai ricorrenti: dato per presupposto e per noto che, ai fini dell'apertura della liquidazione controllata (come anche della liquidazione giudiziale), non è necessario che il diritto di credito posto a fondamento della domanda sia consacrato in un titolo esecutivo, essendo sufficiente la prova del credito ricavabile *aliunde*:

1) quanto al credito vantato dall'Avv. [ ] è in atti copiosa documentazione (tanto gli atti di causa redatti dall'Avv. [ ] quale difensore del sig. Pt\_I quanto i decreti ingiuntivi e le sentenze di condanna del secondo in favore del primo); l'eccezione di adempimento è generica, in quanto la parte resistente non ha fornito la prova dei pagamenti, che il resistente stesso sostiene di aver eseguito in contanti; l'eccezione di prescrizione potrà essere eventualmente esaminata in sede di formazione dello stato passivo, posto che, nel caso di specie, è irrilevante in quanto la soglia di legge risulta comunque superata dal credito della banca;

2) quanto al credito della banca, è in atti il decreto ingiuntivo n. 153/2013 emesso dall'intestato Tribunale e successivi atti esecutivi, che la parte resistente non ha contestato nel merito;

ed invero, secondo la migliore dottrina, *“non è neppure necessario, ad avviso di chi scrive, che il creditore istante per l'apertura della liquidazione controllata debba essere necessariamente munito di un titolo esecutivo, spesso di dispendiosa formazione, si tratterà piuttosto – come da tempo affermato per il procedimento pre-fallimentare – di consentire al tribunale una valutazione incidentale dell'esistenza del credito affermato, al fine di verificare la legittimazione del ricorrente e soltanto in caso di contestazione si aprirà un più penetrante controllo sulla effettiva sussistenza del credito o sulla situazione di sovraindebitamento che, peraltro, in quanto presupposti di apertura della procedura concorsuale dovranno comunque essere*

vagliati anche d'ufficio dall'organo giudiziario" (A. CP\_1 La procedura di liquidazione controllata dopo il correttivo, in Diritto della Crisi, consultabile su <https://dirittodellacrisi.it/articolo/la-procedura-di-liquidazione-controllata-dopo-il-correttivo#param3>); ancora, "Varrà cioè, con riguardo alla legittimazione del creditore a richiedere l'apertura della liquidazione controllata, quando da tempo affermato dalla giurisprudenza con riguardo all'istanza di fallimento, circa il carattere meramente incidentale di tale accertamento. Sul punto si è però affermato anche che: "la dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione" (Cass. civile, Sez. VI, 27/10/2020, n. 23494, in *DeJure.it*);

come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'accertamento della legittimazione attiva del creditore istante, pur non richiedendo un accertamento definitivo del credito, presuppone comunque una valutazione incidentale della sussistenza del diritto fatto valere (Cass. n. 11421/2014);

deve ritenersi sussistente e provata, allora, sulla base della documentazione in atti e sopra descritta, la legittimazione dei ricorrenti, nei limiti della cognizione meramente incidentale possibile nella presente sede ed impregiudicata, ai fini endoconcorsuali, ogni compiuta valutazione di sussistenza ed esigibilità del credito nel giudizio di verifica dei crediti;

si osserva, inoltre, che sussiste un'ulteriore ed ingente esposizione debitoria nei confronti di  (a sua volta risultante dalla fusione per incorporazione di  per complessivi euro 1.679.070,54, portati dal decreto ingiuntivo n. 45/2016 del Tribunale di Campobasso.

### 3) Ancora sull'ammissibilità della domanda

Questo Collegio aderisce all'interpretazione in base alla quale la domanda di liquidazione dei beni è ammissibile anche nell'ipotesi in cui il debitore sia privo di beni immobili – ed invero, mutuando gli argomenti dall'istituto della liquidazione di origine fallimentare, ai fini che occupano non è necessaria la presenza di detta

tipologia di beni, potendosi svolgere anche in presenza di un attivo costituito da crediti ovvero denaro, ovvero beni già liquidi (cfr. Tribunale Rovigo 31.1.2018, Tribunale Matera 24.7.2019, Tribunale Trani 20.6.2023);

non costituisce motivo di inammissibilità, in sostanza, il fatto che il debitore non sia, al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene immobile, ove lo stesso possa comunque contare su un reddito da poter destinare al soddisfacimento parziale dei creditori (cfr. Tribunale Milano 16.11.2017; Tribunale Bologna 4.8.2020; Tribunale Ancona 8.10.2020);

evidenziato *ad abundantiam* quanto sopra – sulla scorta dei rilievi compiuti dal resistente negli scritti difensivi – , posto che è il resistente stesso ad affermare di essere titolare di alcuni beni immobili in quota, la cui valutazione spetterà agli organi della procedura;

la richiesta di rinvio della trattazione al fine di consentire la nomina di un professionista OCC per l'attestazione di cui all'art. 268 co. 3 CCII non può trovare accoglimento, posto che il resistente sarebbe dovuto già intervenire in udienza munito della predetta attestazione, considerato altresì che un rinvio è stato già concesso ed anche alla seconda udienza il resistente non ha depositato quanto necessario;

il debitore, allora, non si è avvalso della possibilità di produrre un'attestazione sull'impossibilità di acquisire attivo utile da distribuire ai creditori neppure mediante azioni giudiziarie, ex art. 268 co. 3 CCII, né ha prodotto i documenti di cui all'art. 283 co. 3 CCII;

#### 4) Sugli ulteriori requisiti

Occorre ribadire che risulta superata la soglia di debiti di euro 50.000,00 necessaria ai fini dell'apertura della liquidazione controllata su ricorso del creditore ex art. 268 co. 2 CCII, sulla scorta dell'esposizione debitoria sopra meglio descritta: trattandosi di inadempimento rilevante, costituisce di per sé sintomo di incapacità del debitore di far fronte alle obbligazioni con mezzi ordinari, dunque dello stato di insolvenza;

rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

rammentato l'effetto di spossessamento proprio della liquidazione controllata, che riguarda tutti i beni del debitore, ad esclusione di quelli di cui all'art. 268 co. 4 CCII

– ciò che implica che anche le giacenze su tutti i conti correnti bancari, anche se già pignorati, nonchè tutti i beni immobili e mobili registrati debbano essere appresi alla procedura - , salve poi le ulteriori determinazioni degli organi della procedura medesima;

evidenziato che l’apertura della liquidazione controllata non ha carattere afflittivo né punitivo e che la gestione della procedura così aperta è sempre improntata al rispetto della persona e della dignità umana;

evidenziato che, allo stato, non è possibile individuare il reddito minimo vitale, di tal che si provvederà al riguardo dopo gli accertamenti del caso che saranno compiuti dal liquidatore, non essendo dato sapere nel dettaglio quali siano le spese necessarie al sostentamento del debitore;

nulla sulle spese;

### **PQM**

**dichiara** aperta la liquidazione controllata dei beni di

**nomina** giudice delegato la dott.ssa Claudia Carissimi;

**nomina** liquidatore il dott. Massimiliano Vallillo, iscritto all’elenco dei Gestori della Crisi presso l’OCC della Camera di Commercio del Molise;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonchè dell’elenco dei creditori;

assegna, ai terzi che vantano diritti su beni del debitore e ai creditori risultanti dall’elenco depositato, termine non superiore a 90 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC che sarà loro indicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell’art. 201 CCII;

ordina la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dà atto che, ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCII, dalla data di pubblicazione della presente sentenza non possono essere iniziate o proseguite azioni individuali esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- precisa che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII; precisa che i compensi dovuti agli ausiliari che operano nelle procedure di sovraindebitamento, liquidatore compreso, sono ridotti dal 15 al 40% rispetto ai parametri previsti per le procedure concorsuali maggiori a mente del D.M. n. 202/2014;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
- ogni sei mesi depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche:  
a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII.  
Il rapporto, una volta visto dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;

in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta il liquidatore ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;

autorizza il liquidatore con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* d.att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari; 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi; 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti; 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice; 6) ad accedere al cassetto fiscale e al cassetto previdenziale del debitore;

raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;

ordina la trascrizione della presente sentenza presso i competenti uffici, in relazione ai beni immobili e mobili registrati di proprietà dei ricorrenti;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Campobasso.

Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore; quest'ultimo provvederà alla comunicazione ai creditori.

Si comunichi.

Campobasso, così deciso nella camera di consiglio del 7 agosto 2026.

La Presidente est.

Dott.ssa Claudia Carissimi